

Associazione fra i Dipendenti ed ex Dipendenti
Gruppo Carima



STATUTO SOCIALE





STATUTO SOCIALE



*Associazione fra i Dipendenti ed ex Dipendenti
Gruppo Carina*

Associazione fra i Dipendenti ed ex Dipendenti
Gruppo Carima

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

ART. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. L'Associazione fra dipendenti ed ex dipendenti del gruppo CARIMA, fondata nel novembre 1944, è costituita, ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del codice civile, tra i dipendenti ed ex dipendenti della Banca CARIMA SpA (già Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata), nonché degli enti che costituiscono il gruppo bancario CARIMA e della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata.
2. L'Associazione, che non persegue fini di lucro, è aconfessionale ed apolitica.
3. L'Associazione ha durata illimitata e sede legale in Macerata.

ART. 2 - Finalità

1. Scopi dell'Associazione sono:
 - a) promuovere iniziative atte a suscitare, alimentare e migliorare concretamente le relazioni personali e la solidarietà umana fra tutti i soci;
 - b) promuovere iniziative a carattere culturale, artistico, economico, ricreativo e sportivo fra tutti i soci, sia in servizio sia in quiescenza, e tra i loro familiari;
 - c) promuovere, eventualmente in collaborazione con le ammini-

ca, contenente l'espressa accettazione di tutte le norme del presente statuto e di ogni altro regolamento dell'Associazione;

- b) l'impegno di versare le quote sociali, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio direttivo e con le modalità indicate dallo stesso;

per tutti i soci

- c) l'accettazione della domanda da parte del Comitato esecutivo, che può stabilire condizioni o decorrenze particolari.
4. Il Comitato esecutivo può inoltre accettare le domande di adesione all'Associazione, quali soci aggregati, di dipendenti di altre aziende collegate al gruppo CARIMA, pur non facendone parte, oppure di altre società ed enti, in contropartita di analoghe concessioni effettuate in favore dei soci.
 5. I soci aggregati non sono in alcun caso titolari del diritto di elettorato attivo e passivo.

ART. 4 - Doveri dei soci

1. I soci hanno il dovere di uniformarsi alle norme di una corretta convivenza, a quanto sancito dallo statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea, dal Consiglio direttivo e dal Comitato esecutivo.
2. Nei confronti del socio inadempiente possono essere adottati i provvedimenti disciplinari indicati dall'art. 39.

ART. 5 - Perdita della qualifica

1. La qualifica di socio cessa:
 - a) per dimissioni, comunicate per iscritto all'Associazione non oltre il 30 novembre di ogni anno, con effetto, in ogni caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo;
 - b) per la perdita della qualifica di dipendente, salvo quanto previsto dall'articolo 3, secondo comma;

3. I componenti del Collegio dei probiviri e del Collegio sindacale non possono rivestire alcuna altra carica sociale.

Capo II - Assemblea dei soci

ART. 8 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci, composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, ha i seguenti compiti:
 - a) approvare, modificare ed abrogare lo statuto sociale;
 - b) eleggere il Consiglio direttivo, il Collegio sindacale ed il Collegio dei probiviri;
 - c) formulare gli indirizzi per l'attività futura dell'Associazione;
 - d) approvare annualmente il bilancio patrimoniale ed il rendiconto della gestione;
 - e) giudicare sulla legittimità statutaria dell'operato degli altri organi sociali;
 - f) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.
 - g) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

ART. 9 - Convocazione

1. L'Assemblea dei soci è convocata, di regola per referendum, in sede ordinaria, una volta all'anno entro il 31 marzo, nel giorno stabilito dal Consiglio direttivo.
2. L'Assemblea può essere convocata, di regola per referendum, in via straordinaria in qualsiasi momento, per iniziativa del Consiglio direttivo o su richiesta, contenente gli argomenti da trattare, sottoscritta da almeno un decimo degli iscritti, entro un mese dalla data della richiesta.

- 8, per i quali è richiesta la presenza personale di almeno un terzo dei soci, anche in seconda convocazione.
2. Nei casi di convocazione per referendum, l'Assemblea si intende sempre tenuta in seconda convocazione e per la validità si fa riferimento al numero dei partecipanti alla votazione per corrispondenza.

ART. 13 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni, se non diversamente prescritto, sono valide se adottate dalla maggioranza dei votanti e sono obbligatorie anche per l'associato assente o dissenziente.
2. Le deliberazioni sono, di regola, prese con voto scritto e segreto; l'Assemblea può, peraltro, decidere per la votazione per appello nominale o per acclamazione, nelle riunioni tenute non per referendum.
3. Le deliberazioni su questioni relative alle modificazioni dello statuto o allo scioglimento dell'Associazione debbono essere prese con voto favorevole della maggioranza dei votanti, purché questi ultimi rappresentino almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
4. L'Assemblea non può né discutere né deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno.

Capo III - Presidente

ART. 14 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, nel proprio seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale, anche in giudizio in ogni grado di giurisdizione; convoca e presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ed il Comi-

5. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, si rendano vacanti posti nel Consiglio direttivo, vengono chiamati a ricoprirli, nell'ordine, i soci che, nelle ultime votazioni e nella stessa circoscrizione, abbiano ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti; in mancanza, i posti rimangono vacanti fino alle successive elezioni, purché rimanga in carica la maggioranza dei consiglieri; in caso contrario, l'intero Consiglio direttivo si considera decaduto.

ART. 16 - Composizione

1. Il Consiglio direttivo è composto in modo da rappresentare equamente la distribuzione territoriale e aziendale degli iscritti, in ragione di un componente ogni cinquanta soci o frazione; in ogni caso, deve essere garantita l'elezione di almeno un componente per ognuna delle aziende indicate nell'articolo 1, qualunque sia il numero dei soci delle stesse.
2. Al fine di determinare, per ciascuna elezione, il numero dei componenti del Consiglio direttivo viene presa, come base di computo, la situazione dei soci alla data del 31 dicembre precedente alle votazioni.

ART. 17 - Compiti

1. Il Consiglio direttivo:
 - a) nomina, nel proprio seno, il Presidente, uno o due vicepresidenti (di cui uno con funzioni vicarie), un segretario, un vicesegretario, un tesoriere ed un contabile;
 - b) nomina, nel proprio seno, i membri elettivi del Comitato esecutivo;
 - c) delibera sulle deleghe di poteri a favore del Comitato esecutivo;
 - d) compila i bilanci;
 - e) attua le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;

4. I membri del Comitato esecutivo durano in carica tre anni e, comunque, per la stessa durata della carica del Consiglio direttivo.

ART. 20 - Compiti

1. Il Comitato esecutivo:
 - delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci ai sensi dell'articolo 3 e sulle dimissioni presentate dai soci, ai sensi dell'articolo 5, lettera a);
 - provvede a tenere al corrente periodicamente i soci dell'attività svolta;
 - ha facoltà di concedere ai soci, per particolare necessità, prestiti di importo e durata stabiliti dalle norme del Capo II del Titolo IV, nonché erogazioni a titolo gratuito, in casi di estrema e comprovata necessità;
 - promuove iniziative ed attua i provvedimenti diretti a conseguire i fini dell'Associazione, adottando le relative deliberazioni.

ART. 21 - Riunioni

1. Per ciò che concerne la convocazione, la validità delle riunioni e le maggioranze necessarie per le deliberazioni valgono le norme previste all'articolo 18 per il Consiglio direttivo.

ART. 22 - Segretario del Comitato esecutivo

1. È Segretario del Comitato esecutivo il Segretario del Consiglio direttivo; egli partecipa alle riunioni senza diritto di voto, salvo che sia stato nominato dal Consiglio direttivo membro del Comitato esecutivo stesso.

Capo VIII - Elezioni

ART. 25 - Commissione elettorale

1. Le elezioni sono gestite da una Commissione elettorale, composta da almeno tre soci, nominata dal Consiglio direttivo, con il compito di accettare le candidature, predisporre le liste e le schede elettorali, effettuare lo spoglio delle schede votate e proclamare i risultati delle votazioni.

ART. 26 - Circoscrizioni elettorali

1. I soci sono divisi in circoscrizioni elettorali, territoriali e aziendali, per ognuna delle quali, con votazioni separate, sono eletti i rispettivi rappresentanti. L'elenco delle circoscrizioni elettorali è riportato in allegato al presente statuto, di cui costituisce parte integrante.
2. I consiglieri eletti in una circoscrizione mantengono la qualifica anche in caso di trasferimento ad altra circoscrizione o di messa in quiescenza o di cessazione del rapporto di lavoro, sempre che permanga la qualità di socio.
3. Per l'elezione del Collegio sindacale e del Collegio dei probiviri la circoscrizione è unica.

ART. 27 - Candidature

1. I voti di preferenza espressi per chi non si sia candidato, come di seguito previsto, non possono essere attribuiti.
2. Il socio in possesso dei requisiti di eleggibilità e che intende concorrere a rivestire cariche elettive, deve porre la propria formale candidatura.
3. La candidatura si pone per iscritto, indicando specificatamente le cariche per le quali ci si intende candidare e dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei

ART. 31 - Patrimonio (Fondo comune)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle contribuzioni degli iscritti, da ogni altro versamento e dalle erogazioni della banca o di altri enti o persone, nonché da attrezzature, arredi e quanto acquistato con i fondi sociali.
2. In caso di scioglimento o di liquidazione, il capitale che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Associazione, deve essere destinato ad opere di assistenza a vantaggio del personale dipendente o in quiescenza degli enti che costituiscono il gruppo bancario CARIMA e della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata.

ART. 32 - Conto consuntivo e preventivo

1. Una volta all'anno è reso noto e presentato all'Assemblea, per l'approvazione, il conto consuntivo dei fondi amministrati con le necessarie documentazioni, nonché il preventivo della spesa per l'esercizio seguente.
2. Tale documentazione è lasciata in visione ai soci per almeno una settimana prima della riunione dell'Assemblea.

CAPO II - Prestazioni di solidarietà

ART. 33 - Scopi

1. Le prestazioni di solidarietà consistono nella concessione agli iscritti dell'Associazione, che si trovino in particolari, eccezionali e comprovate difficoltà, prestiti a media scadenza.

ART. 34 - Destinatari delle prestazioni

1. Non possono avvalersi delle prestazioni di solidarietà:
 - coloro che non hanno almeno un anno di anzianità d'iscrizione all'Associazione;

- le saldo su qualsiasi liquidazione ad esso dovuta dal medesimo ente o pagabile per il suo tramite;
- per i pensionati, contro rilascio di dichiarazione fidejussoria di un familiare o altro nominativo di gradimento del Comitato esecutivo.

ART. 37 - Contributi a fondo perduto

1. In casi eccezionali e particolari, il Comitato esecutivo, all'unanimità, può concedere un contributo a fondo perduto nella misura massima di L. 2.000.000.

TITOLO V - DISCIPLINA

ART. 38 - Clausola compromissoria

1. I soci si impegnano ad adire in sede di arbitrato definitivo il Collegio dei probiviri per la risoluzione di qualsiasi controversia originata dalla loro attività sociale.
2. Il Collegio dei probiviri è attivato su richiesta scritta di una delle parti.

ART. 39 - Provvedimenti disciplinari

1. Il Collegio dei probiviri ha inoltre il compito di adottare i seguenti provvedimenti disciplinari a carico dei soci, con deliberazione motivata.:
 - a) richiamo verbale o scritto;
 - b) sospensione per un periodo non superiore ad un anno;
 - c) radiazione.
2. I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono appellabili presso

Allegato

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 dello statuto, le circoscrizioni di riferimento per l'elezione degli organi sociali sono delimitate come segue:

Circoscrizione della Direzione generale

comprendente tutti gli uffici della Direzione generale, indipendentemente dalla loro ubicazione;

Circoscrizione di Camerino e Tolentino

comprendente i comuni di Acquacanina, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Colmurano, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Matelica, Monte Cavallo, Monte San Martino, Muccia, Penna San Giovanni, Pievebovigliana, Pieve Torina, Pioraco, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, San Severino Marche, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Urbisaglia, Ussita e Visso;

Circoscrizione di Civitanova Marche e Ascoli Piceno

comprendente i comuni di Civitanova Marche, Montecosaro, Monte San Giusto, Morrovalle e tutti i comuni della provincia di Ascoli Piceno;

Circoscrizione di Macerata

comprendente i comuni di Apiro, Appignano, Cingoli, Corridonia, Macerata (con esclusione della Direzione generale), Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Poggio San Vicino, Pollenza, Treia;

Circoscrizione di Recanati ed Ancona

comprendente i comuni di Montefano, Montelupone, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati e tutti i comuni della provincia di Ancona;

Circoscrizione di Roma e Perugia

comprendente il comune di Roma ed i comuni della provincia di Perugia;